



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI PERUGIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |          |         |                       |
|--------------------------|----------|---------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | LAMBERTI | CESARE  | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MAGNINI  | LETIZIA | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | ORZELLA  | MASSIMO | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |
| <input type="checkbox"/> |          |         |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 117/10  
depositato il 09/02/2010  
- avverso la sentenza n° 112/01/2009  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TERNI  
contro: CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE NERA  
**difeso da:**  
CASOLI AVV.ANGIOLO,RANALLI AVV.GIOVANNI E BUGATTI DOTT.MASSIMO  
C/O STUDIO AVV.ANGIOLO CASOLI  
VIA MADONNA ALTA,87/A 06100 PERUGIA

**proposto dai ricorrenti:**

**difeso da:**

**difeso da:**

**difeso da:**

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 117/10

UDIENZA DEL

15/02/2011

ore 15:30

SENTENZA

N°

101/11/11

PRONUNCIATA IL:

15 FEB. 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24 MAG. 2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Maria Paola Angeli

## 10-117 LATTARINI +11 (TEVERE NERA)

### FATTO

1. Con ricorsi n. 911/08, n. 912/08, n. 913/08, n. 1001/08, n. 1002/08, n. 1003/08 n. 1004/08, n. 1005/2008, n. 1006/2008, n. 1007/2008, n. 1008/08, n. 1009/08, di identico contenuto, i sigg.ri (avviso n. 0510350627, per € 12,36), (avviso n. 0510299587, per € 33,89), (avviso n. 0510328397, per € 11,50), (avviso n. 0510394757, per € 26,19), (avviso n. 0510078727, per € 41,87), (avviso n. 0510527117, per € 31,64), (avviso n. 0510351917, per € 28,78), (avviso n. 0510553827, per € 25,70), (avviso n. 0510522017, per € 41,96), (avviso n. 0510353997, per € 29,59), (avviso n. 0510466047, per € 24,58), (avviso n. 0510510787, per € 22,73), proponevano opposizione avverso gli avvisi di pagamento del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, per la quota consortile di loro competenza riferita all'anno 2007.


1.1. Nei ricorsi si affermava, in via pregiudiziale, l'impugnabilità in via immediata e diretta dell'avviso bonario perché recante una pretesa tributaria definita, ancorché priva di formale intimazione al pagamento e di comminatoria in termini brevi dell'attività esecutiva come avviene per gli avvisi di accertamento e/o di liquidazione.

2. In punto di merito erano prospettati i seguenti motivi:

**2.1)** violazione dell'art. 20, L.R.Umbria 30/2004 e dell'art. 8, D.Lgs. n. 32/2001 e nullità dell'avviso di pagamento: il Consorzio di Bonifica nelle bollette emesse per il pagamento del tributo consortile, non specifica esattamente la motivazione del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce; anche la normativa nazionale in materia di riscossione prevede "la motivazione anche sintetica della pretesa" in difetto della quale non può farsi luogo all'iscrizione a ruolo; è soltanto apparente la motivazione recata nell'avviso che riferisce il pagamento "all'attività di presidio idrogeologico, alla difesa idraulica ed alla disponibilità irrigua del territorio": essa riporta i principi generali del beneficio stabiliti dall'art. 20, L.R. 30/2004 e non specifica esaurientemente i concreti benefici apportati al singolo bene in quanto non indica le relative opere eseguite come sarebbe necessario, data l'ubicazione degli immobili dei ricorrenti, che non sono situati in collina, in zone alluvionali, né beneficiati da disponibilità irrigua;


**2.2)** violazione del R.D. 215/33 e art. 860 c.c., del D.Lgs. n. 11/1972; violazione dell'art. 2697 c.c.: le opere eseguite dai consorzi possono indifferentemente soddisfare sia interessi generali che interessi particolaristici e solo le opere eseguite nell'interesse particolare dei singoli proprietari direttamente dal Consorzio a beneficio esclusivo dei loro fondi possono comportare un onere per il privato e solo nei limiti dell'effettivo beneficio ricevuto;

**2.3)** violazione dei decreti legislativi n. 11/1972, n. 616/1977 e n. 112/1998.




Il Consorzio opera come concessionario della regione ed è abilitato a svolgere opere di interesse dei consorziati e di interesse generale, come quelle cui si riferiscono le opere che si pretende di gravare con il contributo richiesto. Il decreto legislativo n. 11/1972 ha trasferito alle Regioni un'ampia serie di funzioni amministrative statali in materia di comprensori di bonifica integrale e montana e di redazione, approvazione e attuazione di piani generali di bonifica, mantenendo le funzioni statali per i comprensori compresi nel territorio di due o più regioni e riservando allo Stato le competenze relative alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo. Il decreto legislativo n. 616/1977 ha trasferito alle Regioni "le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo e ha trasferito alle Regioni "le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana anche interregionali anche quando siano interessati tenitori di due o più Regioni che sono succedute nelle concessioni già rilasciate dallo Stato nei confronti dei Consorzi, ai sensi dell'art. 2 del testo unico n. 215/1933). Il decreto legislativo n. 112/1998 ha conferito alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni non aventi rilievo nazionale in materia, e, in particolare quelle riguardanti la programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura. Le opere sono di interesse statale o regionale ma non dei singoli soggetti gravati;

**2.4)** violazione del R.D. 215/33 e art. 860 c.c., del D.Lgs. n. 11/1972; violazione dell'art. 2697 c.c. Insussistenza del beneficio. Le opere eseguite sono




di interesse generale e non dei singoli proprietari; nella qualità di concessionario della Regione, il Consorzio ha eseguito *opere di tutela idraulica del territorio di esclusivo interesse pubblico* perché dirette alla salvaguardia degli interessi di comunità territoriali nel loro complesso e non nell'interesse particolare del singolo proprietario: tali opere non attengono all'utilità del fondo e non ingenerano oneri a carico del privato per il principio del "*beneficio diretto-fondario*" ma sono a totale carico pubblico ed attengono alla tutela idraulica del territorio e dell'ambiente come ecosistema e non possono essere poste a carico del privato in quanto sostenute con finanziamenti pubblici e potrebbero anche essere eseguite da soggetti diversi dai Consorzi di Bonifica. Sono perciò violati gli artt. 10 e 11 del R.D. 215/33 e art. 860 c.c., in assenza del beneficio derivante agli immobili dall'esecuzione delle opere da parte del Consorzio di Bonifica;

**2.5) Violazione dell'art. 2697 c.c..** L'interesse particolare dei singoli proprietari e il beneficio esclusivo dei loro fondi delle opere eseguite non risulta provato. In base alla regola dell'art. 2697 c.c. spetta al Consorzio provare il beneficio reso e non spetta al privato provare l'effettivo beneficio ricevuto. Il Consorzio non ha adempiuto all'onere della prova riportando nell'avviso bonario, in modo quasi illeggibile e poco individuabile, che il piano di classifica (recante i criteri per il riparto della contribuenza) è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1155 del 09/07/2007;



**2.6)** violazione dell'art. 20 n. 6 L. R. Umbria n. 30/2004. La delibera della Giunta Regionale n. 1155 del 9 luglio 2007 è illegittima in quanto redatta in violazione di legge e dei parametri che attendono alla corretta compilazione. I costi delle opere effettuate in ciascun anno dal Consorzio di Bonifica sono economicamente ripartiti con il piano di riparto sulla base del piano di classifica che costituisce una sorta di tabella millesimale di contribuenza. Il piano di classifica non ha alcun interesse se non è stato approvato anche il piano di riparto. Sotto il limitato profilo dell'onere di allegazione e non certo dell'onere della prova il piano di classifica e il piano di riparto possono venire in considerazione solo quando siano legittimi, cioè quando trovino corrispondenza nelle disposizioni di legge che disciplinano il presupposto impositivo ed i criteri dell'applicazione dell'onere. Nella Regione Umbria ha è stato approvato il piano annuale di riparto del contributo di bonifica, così come prescrive l'art. 19, n. 5, L. R. 23/12/2004 n. 30, per cui l'indicazione del tributo è avvenuta in modo discrezionale da parte dell'Ente impositore.

**2.7)** Violazione dell'art. 20 n. 6 L. R. Umbria n. 30/2004. Gli immobili dei ricorrenti non sono mai stati interessati da alcuna opera realizzata dal suddetto Ente, che ha sempre svolto la propria attività in zone distanti da quelle sulle quali insiste la proprietà del ricorrente, e comunque eventuali opere eseguite dal Consorzio non apportano all'immobile del ricorrente un beneficio fondiario diretto in quanto solo diretto alla tutela idrogeologica del territorio nel suo complesso. I Consorzi di Bonifica non hanno potestà impositiva se non si di-



mostri la sussistenza di un vantaggio concreto e specifico derivante dalle opere da questi realizzate, e cioè l'esistenza di un beneficio che deve tradursi in un incremento di valore fondiario degli immobili sottoposti a contribuzione.

**2.8) Finanziamento a carico pubblico.** Le opere di cui si discute consistono in opere di difesa idrogeologica che ai sensi delle leggi sopra indicate sono di competenza regionale, tanto che l'art. 6 della Legge Regionale Umbria n. 30/2004 le pone tra quelle a totale carico pubblico ancorché affidate al consorzio resistente. Tali opere, dunque, sono state completamente finanziate da Enti Pubblici (Regione, Comuni, Provincia), per cui non avendo il Consorzio eseguito alcun esborso economico nulla è dovuto dal proprietario mancando l'ineffabile presupposto della spesa operata dal Consorzio che deve essere ristorata dagli utenti.

**2.9) Esonero dal pagamento del tributo.** Il ricorrente corrisponde al S.I.I. per l'immobile soggetto a tassazione la tariffa del servizio idrico integrato, per cui il tributo consortile non è dovuto ai sensi dell'art. 14 L. 05/01/94 n. 36 e L. Regione Umbria 27/12/2001 n. 37. Tale esenzione è stata da ultimo reiterata con l'art. 155, e. 3, del Codice dell'Ambiente approvato con D. Lgs. n. 162/2006.

**3.** In tutti i giudizi si costituiva il Consorzio di Bonifica, eccependo l'inammissibilità dei ricorsi per mancanza del carattere lesivo degli atti che avevano carattere di semplice avviso bonario e contestando analiticamente le censure.

**3.1.** Il consorzio chiedeva il rigetto dei ricorsi siccome infondati.

**4.** Con la sentenza in epigrafe, la Commissione di primo grado di Terni, riuniti impropriamente i ricorsi e disattesa l'eccepita inammissibilità, li respingeva sull'assunto che il Consorzio avesse individuato, attraverso la delimitazione del perimetro di contribuenza e la predisposizione ed approvazione del piano di classifica, il presupposto dell'utilità dell'intervento, così ribaltando sui ricorrenti l'onere della prova contraria, giusta la distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..

**5.** La sentenza è appellata dai ricorrenti in secondo grado con ricorso n. 117/2010 nel quale se ne chiede la riforma.

**5.1.** Ad avviso degli appellanti l'approvazione del piano di classifica soddisferebbe l'onere di allegazione ma non l'onere della prova, in presenza di una motivata e specifica contestazione dei fatti e, in particolare, del piano di classifica nella parte in cui non dimostra che le opere effettuare ridondino ad effettivo beneficio del consorziato.

**6.** Si è costituito in giudizio il consorzio producendo documenti e chiedendo il rigetto dell'appello.

**6.1.** Con atto successivamente depositato in giudizio, la sig.ra \_\_\_\_\_ ha dichiarato di avere soddisfatto la pretesa.

**7.** La causa viene in decisione all'udienza del 15 febbraio 2011 dopo i depositi dei documenti e memorie ad opera degli appellanti e del Consorzio appellato.



## DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata sono stati rigettati i ricorsi riuniti proposti nei confronti degli avvisi di pagamento specificati all'epigrafe provenienti dal Consorzio Tevere Nera di Terni e aventi per oggetto il contributo consortile di loro competenza riferito all'anno 2007 e dovuto per attività di presidio idrogeologico alla difesa idraulica e alla disponibilità irrigua del territorio.

1.1. Negli avvisi erano indicati gli estremi catastali della proprietà dei ricorrenti, le modalità di calcolo del contributo ed era inoltre specificato che una quota di esso era imputabile ad un contributo minimo, dovuto in ogni caso.

2. La sentenza della Commissione ternana ha respinto l'eccezione d'inammissibilità dei ricorsi, con richiamo all'oramai consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice sull'impugnabilità immediata degli atti e provvedimenti recanti obblighi di pagamento in favore dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti dotati di potestà impositiva, qualora i provvedimenti siano dotati di specificità sufficiente a riflettere il contenuto dell'atto d'imposizione e in disparte l'indicazione dell'art. 19, D.Lgs. 546/1992, la cui tassatività degli atti impugnabili recede a fronte dell'interesse ad agire e del giusto processo affermato dal dettato costituzionale.

2.1. Nel merito, la Commissione adita in primo grado ha ritenuto che l'individuazione da parte del Consorzio dell'ambito del suo intervento attraverso la delimitazione del perimetro di contribuenza e la predisposizione ed approvazione del piano di classifica siano sufficienti a concretare il presup-

posto dell'utilità dell'intervento ed a ribaltare sui ricorrenti l'onere della prova contraria, sulla base degli ordinari principi in tema di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

**2.2.** Il primo giudice non ha ravvisato al proposito alcun divieto a far coincidere il perimetro del consorzio con il perimetro di contribuenza, come necessario per affermare, sul piano formale, l'esistenza della presunzione di vantaggio delle opere consortili in favore dei ricorrenti. Ha poi ritenuto le affermazioni dei ricorrenti non sufficienti a comprovare l'inesistenza del vantaggio a fronte delle produzioni documentali offerte dal Consorzio.

**2.3.** La sentenza ha conseguentemente affermato la necessità, derivante dalla coincidenza fra i due perimetri, che la spesa complessiva da sostenere nei vari anni, sia ripartita, sia pure nel rispetto del beneficio ritratto dai singoli beni, tra tutti gli immobili compresi nei perimetri, a prescindere dal fatto che siano sostenuti nella stessa annualità o siano programmati e ammortizzabili in annualità diverse con conseguente scollegamento tra costi da porre in riscossione per i singoli consorziati e vantaggio per costoro.

**2.4.** La Commissione provinciale ha, infine, ritenuto estraneo all'ambito della decisione la verifica di correttezza dell'importo dovuto ivi compreso la contestazione e la verifica in punto di detto del transito di tutti le acque reflue chiare e scure attraverso gli impianti di depurazione gestiti dal SII (Servizio Idrico Integrato) anche in considerazione di quanto incontestatamente affermato

dal Consorzio circa la riduzione del 10% della contribuzione richiesta per il beneficio di scolo per l'allaccio al SII.

**2.5.** La sentenza infine ha disatteso l'illegittimità degli avvisi per la mancata trascrizione presso le competenti conservatorie dell'assoggettamento degli immobili dei ricorrenti al contributo consortile e l'illegittimità per la mancata trascrizione dei i perimetri di contribuenza o dei piani consortili e di rilevazione dei relativi costi.

**3.** Nell'appello, si contesta in fatto e in diritto la decisione e in particolare, si oppone che:

**3.1.** spetta al Consorzio provare l'esistenza del beneficio diretto e specifico: l'allegazione del piano di classifica non varrebbe a ribaltare l'onere della prova sui ricorrenti, in quanto la semplice allegazione dello stesso agli atti del giudizio non esonera il Consorzio stesso dal provare il beneficio in concreto, in presenza della motivata contestazione e della richiesta di CTU. (primo motivo);

**3.2.** l'esazione degli obblighi di contribuzione in favore del Consorzio opera *ex lege* per le attività della bonifica integrale che vengono svolte ai sensi del r.d. 215/1933 ma non per funzioni diverse come quelle di tutela ambientale e territoriale, che i Consorzi esercitano nella qualità di ente strumentale delle province e dei comuni: in questo caso le loro opere non danno luogo ad alcuna contribuzione a carico dei privati, salva la prova della loro effettiva utilità (secondo motivo);


**3.3.** il piano di classifica è illegittimo, sia perché le opere eseguite hanno solo carattere di tutela idraulica del territorio sia perché il procedimento seguito è difforme dall'art. 19 della l.r. 30/2004 sia perché il perimetro di contribuenza è difforme dal r.d. 215/1933 (terzo motivo);

**3.4.** la circostanza che la condotta fognaria comunale nella quale confluiscono i reflui anche dei ricorrenti sia in collegamento con i fossi e torrenti di proprietà del consorzio che ne recepisce le eccedenze, non vale a costituire un obbligo contributivo a carico dei privati, ma semmai a carico del Comune nei confronti del consorzio (quarto motivo);

**3.5.** gli immobili di ciascun ricorrente non sono mai stati interessati dalle opere del consorzio che ammette esso stesso come la funzione dei relativi interventi sia stata solo quella di costituire una tutela idraulica del territorio ove gli stessi sono situati (quinto motivo).

**4.** Dall'esame degli avvisi impugnati, tutti relativi all'annualità 2007, si evince che l'importo da pagare è stato determinato aggiungendo al contributo minimo l'effettivo ammontare dell'imposta dovuta "per beneficio difesa idraulica o presidio idrogeologico terreni - aliquota". Il beneficio rappresenta l'effettiva causale del pagamento.

**4.1.** Oltre alla citata causale "tributo per beneficio difesa idraulica o presidio idrogeologico terreni - aliquota", negli avvisi sono contenute altre due causali: "tributo per beneficio difesa idraulica o presidio idrogeologico fabbricati(BUC)



e "tributo per beneficio difesa idraulica o presidio idrogeologico fabbricati (BUC1) - aliquota con riduzione 10% (beneficio di scolo a carico del S.I.I.)".

**4.2.** Negli avvisi in esame si fa riferimento al "piano di classifica per il riparto delle spese consortili adottato con deliberazioni del Consiglio dei Delegati n.11/C e n.12/C del 08/05/2007 ed approvato dalla Regione dell'Umbria con D.G.R. n.1155 del 9/07/2007" ed al "piano di riparto delle spese consortili per la determinazione delle aliquote di contribuzione per il ruolo dell'anno 2007 approvato con delibera n. 431 del 20/12/2007".

**4.3.** Nelle deliberazioni del Consiglio dei Delegati n.11/C e n.12/C dell'8/05/2007, approvate dalla Regione dell'Umbria con D.G.R. n.1155 del 9/07/2007 è contenuta, rispettivamente l'approvazione del piano di classifica – ottobre 2006 e dei coincidenti perimetro di comprensorio e perimetro di contribuzione (delib. n.11/C). E' altresì contenuta la presa d'atto che il perimetro di contribuzione, coincidente con il perimetro del comprensorio di bonifica, allegato al piano di classifica elaborato nell'ottobre 2006 resta invariato e coincidente con quello individuato in applicazione della l.r. n. 4/1990.

**4.4.** Nella delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio n. 431 del 20/12/2007 è contenuta l'approvazione del riparto delle spese per la determinazione delle aliquote di contribuzione per il 2007 e il conseguente ruolo di contribuzione per l'importo di € 3.371.084,00, considerato che, ai sensi del vigente statuto è necessario compilare ogni anno e distintamente per ciascuno

dei comuni ricadenti entro il perimetro del comprensorio di bonifica i ruoli di contribuenza a carico dei consorziati.

**5.** Per quanto attiene al sistema normativo sul quale si fonda il prelievo dei contributi consortili, rammenta il Collegio che del r.d. n. 215 del 13 febbraio 1933, sulla bonifica integrale, il comprensorio delimita il territorio soggetto agli obblighi di bonifica e gravato dall'onere di contributo nella spesa mentre il perimetro di contribuenza determina i proprietari a carico dei quali è posto l'onere di contribuzione per l'esercizio delle opere.

**5.2.** L'art. 12 co. 3 della l.r. n. 4 del 25 gennaio 1990, (recante la nuova disciplina dei Consorzi di bonifica) obbligava i consorzi di bonifica ad adottare, nei dieci mesi dalla sua entrata in vigore, il piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la qualificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano di classifica doveva essere allegata una cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica (cd. perimetro di contribuenza). Ambedue gli strumenti sono approvati dalla Giunta regionale.

**5.3.** Nella regione Umbria, dunque, il piano di classifica è stato adottato con deliberazioni del Consiglio dei delegati n. 11/C e n. 12/C dell'8 maggio 2007 ed è stato approvato dalla Regione Umbria con DGR n. 1155 del 9 luglio 2007. Il perimetro di contribuenza, specificato nella cartografia allegata al piano di classifica ed approvato con la DGR n. 1155/2007 è rimasto invariato

ed coincidente con quello individuato in applicazione della l.r. n. 4/1990 ed è coincidente con il (perimetro del) comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese consorziali per la determinazione delle aliquote di contribuzione per il ruolo dell'anno 2007 è stato approvato con delibera n. 431 del 20 dicembre 2007.

**5.4.** Il piano di classifica individua, a mente dell'art. 11, r.d. 215/1933, la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica secondo i criteri di ripartizione fissati negli statuti dei consorzi. Al piano di classifica è riservata analoga funzione nella Regione Umbria dall'art. 12 della l.r. n. 4/1990, abrogata espressamente dall'art. 28 della l.r. n. 30 del 23 dicembre 2004 che richiama le precedenti disposizioni sul piano di classifica all'art. 19, nel quale sono anche disciplinati il (perimetro del) comprensorio di bonifica e il perimetro di contribuzione.


**5.5.** Per ciò che attiene a quest'ultimo, l'art. 19, co. 4 della l.r. n. 30/2004 pone l'onere del pagamento del "contributo di bonifica relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, quando non sono a totale carico pubblico, e alle altre spese per il funzionamento del consorzio" a carico dei "proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nel perimetro di contribuzione, che traggono un "beneficio diretto e specifico" dalle opere di bonifica gestite dal consorzio". La norma ripartisce inoltre il contributo stesso "tra i proprietari in proporzione al beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica".

**5.6.** L'inciso "diretto e specifico" con il quale era aggettivato il "beneficio" sia dall'art. 12 della l.r. n. 4/1990 che dall'art. 19 co. 4 della l.r. n. 30/2004 è stato abrogato dalla l.r. n. 16 del 13 novembre 2008. Ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge predetta (Integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5), dopo l'articolo 6 della l.r. n. 5/2008, sono inseriti i seguenti: ... art. 6 *quinquies* Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 - Norme in materia di bonifica "1. All'articolo 19, comma 4 della l.r. 30/2004 dopo le parole: «che traggono un beneficio» abrogare le seguenti: «diretto e specifico». 2. All'articolo 20, comma 1 della l.r. n. 30/2004 dopo le parole: «beneficio di bonifica consiste nel vantaggio» abrogare le seguenti: «diretto e specifico». 3. All'articolo 20 della l.r. 30/2004 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5. 4. All'articolo 20 della l.r. 30/2004, dopo il comma 1 è inserito il seguente: '1 bis. Per la qualificazione del beneficio di cui all'articolo 19, comma 4 si rinvia al comma 6, lettera d), punti 1, 2 e 3 dell'intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni concernente l'attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che si allega alla presente legge»".

**5.7.** Conformemente all'allegato (Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica), "il beneficio, ove presente è distinto in: 1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio del complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere; 2. beneficio di natura idraulica




ca, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale; 3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue".



6. Per quanto concerne i motivi di appello dedotti dai contribuenti, ritiene il Collegio che debba essere esaminato il terzo perché logicamente prioritario sugli altri, nella parte in cui sostiene che il piano di classifica non sarebbe stato adottato con la procedura prevista dall'art. 19, l.r. n. 30/2004 e il perimetro di contribuenza non sarebbe stato adottato nelle forme previste dal r.d. n. 215/1933.

6.1. A dire degli appellanti, al piano di classifica sarebbe stato allegato il "perimetro di comprensorio" e non il "perimetro di contribuenza", diversamente da quanto prevede l'art. 19 della l.r. n. 30/2004. Detto provvedimento dovrebbe poi essere considerato nullo o illegittimo, perché adottato senza il rispetto delle modalità previste dal r.d. n. 215/1933 sia perché promanante dallo stesso Consorzio e non dalla Regione come chiarito dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la sentenza n. 4513/09, sia perché non trascritto, come necessario considerata la natura di onere reale del contributo.



**6.2.** La censura non ha fondamento, in disparte le eccezioni di inammissibilità, assorbite dal merito.

**6.3.** Il Consorzio ha depositato la DGR n. 1155 del 9 luglio 2007, con la quale è stato approvato il piano di classifica del Consorzio Tevere – Nera (deliberazioni nn. 11/c e 12/c) ai sensi dell'art. 19, co. 2, della l.t. n. 30/2004. Nelle delibere consortili si dà rispettivamente atto che è stato trasmesso ai comuni e alle province ricadenti in ambito comprensoriale "il nuovo piano di classifica e il relativo perimetro del comprensorio ai fini dell'acquisizione del parere e che allegata al piano figura la planimetria con individuazione del perimetro del comprensorio il quanto il medesimo è sin dalla costituzione del consorzio di bonifica Tevere – Nera coincidente con il perimetro di contribuenza (deliberazione n. 11/c). Si afferma altresì che il perimetro di contribuenza, individuato con DPGR 7 maggio 1990, n. 240 (individuazione catastale del comprensorio di bonifica Basso Nera - Basso Tevere) resta invariato e coincidente con il perimetro di comprensorio di bonifica come individuato in applicazione della l.r. n. 4/1990 (deliberazione n. 12/c).

**6.4.** La coincidenza fra il perimetro di comprensorio e il perimetro di contribuenza è legislativamente stabilita dall'art. 23 commi 3 e 4 della l.r. n. 4/1990, di soppressione dei Consorzi di bonifica interregionali e di trasferimento delle relative funzioni al Consorzio di bonifica Tevere - Nera. Nella legge, gli ambiti territoriali dei rispettivi consorzi, fra cui l'attuale resistente, fu-

rono ridelimitati con rinvio alla cartografia allegata sub << C >> alla legge medesima.

**6.5.** E' conseguentemente erroneo l'assunto degli appellanti d'inesistenza di un perimetro contribuenza perché illegittimamente sostituito da un perimetro di comprensorio di bonifica: con il con DPGR 7 maggio 1990, n. 240, la Regione Umbria ha proceduto all'individuazione catastale del comprensorio di bonifica Basso Nera - Basso Tevere, secondo l'espresso disposto del comma 4 del citato art. 23 della l.r. n. 4/1990, nella quale il perimetro di contribuenza del Consorzio Tevere - Nera era stato definito con riferimento all'ambito di competenza del soppresso Consorzio di bonifica interregionale della Media Valle del Tevere ed istituzione del Consorzio Tevere - Nera per la parte di comprensorio ricadente in Umbria.

**6.6.** La potestà della Regione a legiferare in materia risale invero al riparto di competenze stabilito dalla Carta costituzionale: correttamente pertanto la regione Umbria ha ridisciplinato il perimetro di contribuenza del Consorzio recependo il perimetro di contribuenza come risultante dal soppresso consorzio di bonifica interregionale e identificandolo con il perimetro di comprensorio, perché attinente alla sola parte di propria competenza rispetto al più ampio perimetro del precedente consorzio, riguardante altre regioni. Altrettanto correttamente infine il perimetro di contribuenza non è stato trascritto, in quanto l'onere reale inerente il pagamento delle contribuzioni risale direttamente alla



legge regionale e non ad una convenzione dalla quale ordinariamente i consorzi traggono origine.

**6.7.** E' conseguentemente infondato anche il profilo di censura inerente la violazione dell'art. 19 delle l.r. n. 30/2004 e la conseguente illegittimità del piano di classifica degli immobili perché privo della cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica: detta cartografia è quella allegata sub << C >> alla legge regionale n. 4/1990, come espressamente stabilito all'art. 23 per l'individuazione degli ambiti territoriali del Consorzio risultante dalla soppressione dei consorzi interregionali.

**6.8.** E' conseguentemente irrilevante il richiamo alla sentenza della corte cassazione n. 4513 del 25 febbraio 2009, che attribuisce alla delimitazione del perimetro di contribuenza il carattere di attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica in quanto la presunzione di beneficio, non investe tutti gli immobili ricompresi nel comprensorio, ma soltanto quelli inclusi nel perimetro di contribuenza: il carattere ulteriore di siffatta attività non impedisce infatti che la stessa possa essere effettuata dalla regione, in luogo dello stesso consorzio, come è effettivamente avvenuto con l'art. 23 della l.r. n. 4/1990.

**7.** Con i primi due motivi e con il quinto motivo dell'appello è contestata la sentenza di primo grado nella parte in cui: a) avrebbe posto a carico del contribuente e non del Consorzio l'onere della prova della sussistenza del richie-



sto beneficio diretto e specifico; b) avrebbe ignorato la duplice natura dei consorzi, in ragione della quale varia l'onere di contribuzione: per i consorzi di bonifica integrale, detto onere è soggetto alla prova del beneficio diretto e specifico in favore del consorziato mentre nei consorzi di protezione ambientale e di difesa del suolo l'onere di fornire tale prova sarebbe escluso per la pubblicità delle funzioni cui il consorzio adempie; c) avrebbe posto a carico del consorziato il contributo sulla scorta della sola tutela idraulica del territorio nel quale sono situati gli immobili di sua proprietà, ad onta del carattere diretto e specifico del beneficio necessario all'insorgere dell'onere di contribuzione.

7.1. Al proposito il Consorzio oltre ad individuare cartograficamente nel perimetro di contribuzione gli immobili degli appellati ha prodotto spontaneamente nel presente grado ulteriore documentazione dalla quale risulta il beneficio tratto da ciascuno, precisamente:

- a) avviso n. 0510350627, per € 12,36): la proprietà è ubicata in comune di Terni, loc. Colle Parone ed è identificata al NCT fg. 78, mapp. 243 – il cespite è collocato nello spartiacque fra il torrente Tescino e il fiume Nera e classificato nel sistema idraulico n. 4;
- b) avviso n. 0510299587, per € 33,89): la proprietà è ubicata in comune di Terni, via Medici ed è identificata al NCEU fg. 124, mapp. 549, sub. 27 – il cespite è collocato nella conca ternana solcata dal fiume Nera in zona a rischio idraulico;

- c) (avviso n. 0510328397, per € 11,50): la proprietà è ubicata in comune di Terni, via delle Ginestre ed è identificata al NCEU fg. 136, mapp. 68, sub. 14 – il cespite è collocato nella conca ternana solcata dal fiume Nera in zona a rischio idraulico;
- d) (avviso n. 0510394757, per € 26,19); la proprietà è ubicata in comune di Terni, via Montegrappa ed è identificata al NCEU fg. 126, mapp. 63, sub. 15 – il cespite è collocato nella conca ternana solcata dal fiume Nera in zona a rischio idraulico;
- e) (avviso n. 0510078727, per € 41,87): la proprietà è ubicata in comune di Todi, ed è identificata al NCT fg. 101, mapp. 1094 e 10097 e al fg. 102, mapp. 183, 184, 196, 520, 521, 526, 528, 530, 531, 532, 533, 534 e al fg. 123, mapp. 4 - – i cespiti sono allocati nei bacini idrografici del Torrente Rio, nel sottobacino dell'affluente del fosso di Chioano e del torrente Naja e classificati nel sistema idraulico 1, Alto Tevere;
- f) (avviso n. 0510527117, per € 31,64): la proprietà è ubicata in comune di Terni, via Mola di Bernardo ed è identificata al NCEU fg. 139, mapp. 466, sub. 5 e 33 – il cespite è collocato nella conca ternana solcata dal fiume Nera in zona a rischio idraulico;
- g) (avviso n. 0510351917, per € 28,78): proprietà è ubicata in comune di Terni, viale Turati ed è identificata al NCEU fg. 124, mapp. 658, sub. 64 e 142 – il cespite è collocato nella conca ternana solcata dal fiume Nera in zona a rischio idraulico;

h) (avviso n. 0510553827, per € 25,70); la proprietà è ubicata in comune di Terni, via Brodolini ed è identificata al NCEU fg. 134, mapp. 144, sub. 19 e 60 – il cespite è collocato nella conca ternana solcata dal fiume Nera in zona a rischio idraulico;

i) (avviso n. 0510522017, per € 41,96): la proprietà è ubicata in comune di Terni, via Scarlatti ed è identificata al NCEU fg. 70, mapp. 646, sub. 2 e 4 – il cespite è collocato nella conca ternana solcata dal fiume Nera in zona a rischio idraulico;

l) (avviso n. 0510353997, per € 29,59): la proprietà è ubicata in comune di Terni, via Lambruschini ed è identificata al NCEU fg. 105, mapp. 74, sub. 24 e 32 – il cespite è collocato nella conca ternana solcata dal fiume Nera in zona a rischio idraulico;

m) (avviso n. 0510466047, per € 24,58): la proprietà è ubicata in comune di Terni, loc. Fontana di Polo ed è identificata al NCEU fg. 49, mapp. 606, sub. 1 e 2 – il cespite è collocato nella conca ternana solcata dal fiume Nera in zona a rischio idraulico, sistema idraulico n. 4, Medio Nera;

n) (avviso n. 0510510787, per € 22,73): la proprietà è ubicata in comune di Terni, via Carnia ed è identificata al NCEU fg. 90, mapp. 268, sub. 3 – il cespite è collocato nella conca ternana solcata dal fiume Nera in zona a rischio idraulico, sistema idraulico n. 4, Medio Nera.

**7.2.** Quanto evidenziato dal Consorzio nella motivazione di ciascuno degli avvisi impugnati in primo grado è conforme all'art.20 della legge regionale n.



30/2004 che qualifica distintamente i benefici di bonifica a seconda dello specifico vantaggio ed obbliga i consorzi di bonifica a specificare esattamente, nelle bollette emesse per il pagamento del contributo consortile, le ragioni del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.

7.3. Negli avvisi sono infatti contenuti, alla causale "tributo per beneficio difesa idraulica o presidio idrogeologico terreni - aliquota", due ulteriori causali: "tributo per beneficio difesa idraulica o presidio idrogeologico fabbricati (BUC) e "tributo per beneficio difesa idraulica o presidio idrogeologico fabbricati (BUC1) - aliquota con riduzione 10% (beneficio di scolo a carico del S.I.I.)".

7.4. La motivazione appare pertanto in linea con quanto affermato da questa Commissione Tributaria Regionale circa l'onere del Consorzio «di provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva» ... sull'assunto che «il beneficio non può essere presunto solo per il fatto che ne abbiano risentito favorevolmente altri immobili della zona, né può essere accertato a distanza di anni dal compimento dell'opera, ma deve essere effettuato prima di procedere all'applicazione e quantificazione del contributo» (Comm. Trib. Reg. Perugia n. 42/05/2005 del 22 giugno 2005). A fronte della pretesa di pagamento, è il Consorzio di bonifica, il quale «ha l'onere di allegare la prova delle condizioni legittimanti il proprio potere impositivo e, più in particolare, ai fini della validità della pretesa, deve intendersi requisito essenziale, l'esistenza di vantaggi reali, presenti e futuri in favore degli immobili in proprietà dei contribuenti, a-



scrivibili direttamente alla realizzazione delle opere di bonifica eseguite dal Consorzio»(Comm. Trib. Reg. Perugia 12/01/2005 del 24 marzo 2005; 2/1/11 del 12 gennaio 2011).

7.5. Va così disatteso il primo motivo dell'appello, avendo il Consorzio correttamente assolto l'onere della prova della sussistenza del richiesto beneficio diretto e specifico: nelle relazioni da ultimo depositate è dato atto delle opere di manutenzione relative ai corsi d'acqua effettuate sia direttamente che in appalto. Che alcune delle predette opere siano risalenti nel tempo non incide sull'onere di contribuzione dato il carattere duraturo delle stesse.

7.6. Va analogamente respinto anche il secondo motivo di erroneità della sentenza per avere posto a carico dei ricorrenti l'onere della prova del beneficio diretto e specifico delle opere realizzate, nonostante la natura di consorzio di bonifica del Consorzio Tevere – Nera come evidenziata dall'art. 4, lett. d), g), h) ed m) dello Statuto, nel quale le finalità di bonifica e miglioramento fondiario risultano nettamente prevalenti su quelle di protezione ambientale e di difesa del suolo (cfr. lett. j), k) e l) dello Statuto.

7.7. L'esatta indicazione dell'ubicazione degli immobili dei ricorrenti nella cartografia allegata al perimetro di contribuzione e l'esistenza del piano di classifica, valgono ad esonerare il Consorzio da ogni ulteriore prova in merito al carattere diretto e specifico del beneficio cui è connesso il contributo, ben potendo tale carattere essere connesso alla prevenzione di eventi connessi

all'inadeguata manutenzione delle opere di bonifica realizzate oltre che alla omessa realizzazione delle stesse.

**7.8.** Segue l'infondatezza del quinto motivo nel quale si afferma l'inerenza delle opere alla sola tutela idraulica del territorio nel quale sono situati gli immobili di proprietà dei consorziati: va condiviso, al proposito, l'assunto del consorzio circa la generalità de beneficio rappresentato dalla sicurezza abitativa e dai collegamenti stradali, inevitabilmente connessi alla stabilizzazione idrogeologica del territorio.

**8.** Con il quarto ed ultimo motivo, è censurata la sentenza per avere ritenuto legittimo il contributo in relazione alla parte relativa all'uso delle opere consortili ad opera del Servizio Idrico Integrato atteso che i fossi e i torrenti di proprietà del consorzio recepiscono le eccedenze della condotta fognaria comunale.

**8.1.** L'art. 21 della l.r. n. 30/2004 pone a carico del gestore del servizio idrico integrato il contributo per l'utilizzo di corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, a condizione che l'utilizzo sia effettivo ed avvenga attraverso opere ed impianti di depurazione realizzato dallo stesso Servizio Idrico integrato.

**8.2.** La norma non esonera però i singoli utenti dal versamento di una parte del contributo qualora le eccedenze della condotta fognaria comunale sversino in corsi d'acqua oggetto di manutenzione da parte del consorzio, compromettendone la difesa idraulica.

9. L'appello deve essere conclusivamente respinto con assorbimento delle eccezioni d'inammissibilità dei motivi sollevate dal Consorzio e delle dichiarazioni di rinuncia agli atti della sig.ra Argilli Attilia in disparte la loro ritualità.

9.1. Ricorrono i giusti motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti, in considerazione della complessità delle questioni trattate.

**P.Q.M.**

La Prima Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria definitivamente decidendo sull'appello in premesse, lo respinge, confermando l'impugnata decisione. *Spese compensate.*

Così deciso in Perugia alla Camera di Consiglio del 15 febbraio 2011.

IL PRESIDENTE

dott. Cesare Lamberti

